

provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre 2017 e dispone altresi' che il predetto organico sia valutato in sede di adozione dei decreti di cui all'art. 2, comma 5, sentite le organizzazioni sindacali, al fine di garantire fino al 1° gennaio 2018 l'esercizio da parte dell'Associazione dei suoi compiti istituzionali in modo compatibile con le risorse a cio' destinate;

l'art. 6, comma 6, che dispone, in materia di mobilita' del personale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'art. 3, comma 4, terzo periodo (il medesimo art. 6, comma 6, nel testo previgente rispetto alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabiliva la possibilita' per altre Amministrazioni Pubbliche di assumere personale della C.R.I. e disponeva, conseguentemente, l'assegnazione in favore delle medesime amministrazioni pubbliche di quota parte delle risorse finanziarie destinate all'Associazione e all'Ente);

l'art. 6, comma 7, che prevede assunzioni, con procedure di mobilita', da parte degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della C.R.I. e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attivita' convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni, stabilendo altresi' che i consequenti oneri a carico dei predetti enti siano finanziati con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla C.R.I. e quindi all'Ente;

l'art. 8, comma 2, che dispone, fra l'altro, che il finanziamento annuale all'associazione non possa superare l'importo complessivamente attribuito all'Ente e all'Associazione ai sensi dell'art. 2, comma 5, per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2016 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2017;

Vista la delibera del CIPE 29 aprile 2015, n. 52, recante la Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della quota indistinta del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 191 del 19 agosto 2015, nella quale e' stabilito, quale concorso al finanziamento della Croce Rossa Italiana, l'importo di 146.412.742 euro;

Vista la nota del Ministero della salute - Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, del 28 dicembre 2015, prot. 43208-P, nella quale, alla luce di quanto disposto dal citato decreto legislativo n. 178 del 2012, si rappresenta che:

non hanno avuto concreta applicazione le disposizioni di cui al richiamato art. 6, comma 6, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 208 del 2015, in materia di mobilita' del personale della C.R.I. verso altre pubbliche amministrazioni;

' per il primo semestre del 2016, la quota del finanziamento oggetto di gestione da parte di questo Ministero e' da assegnare alla costituenda Associazione nella percentuale del 7,85% delle risorse disponibili e all'Ente nella restante parte;

per il periodo successivo, si rendera' necessario un progressivo aggiustamento del riparto delle risorse finanziarie fra l'Ente e all'Associazione, in relazione alla progressiva dismissione concreta di funzioni da parte dell'Ente e della corrispondente relativa acquisizione da parte dell'Associazione;

Considerata pertanto la necessita' di procedere, in attuazione di quanto disposto dai citati art. 2, comma 5 e art. 8, comma 2, alla determinazione del finanziamento complessivo disponibile, a valere sul finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale, pari

al finanziamento stabilito per il 2014 (146.412.742 euro), ridotto del 10 per cento per l'anno 2016, per un valore complessivamente pari a 131.771.467,80 euro, e ridotto del 20 per cento per l'anno 2017, per un valore complessivamente pari a 117.130.193,60 euro;

Ritenuto, inoltre, di procedere all'assegnazione delle risorse in favore dell'Ente e dell'Associazione, secondo le indicazioni fornite dal competente Ministero della salute, limitatamente al primo semestre dell'anno 2016, rinviando ad uno o piu' decreti successivi l'assegnazione delle restanti risorse;

Ritenuto pertanto di assegnare all'Associazione la percentuale del 7,85% del finanziamento semestrale, per un controvalore pari a 5.172.030,11 euro, e all'Ente la percentuale del 92,15% del finanziamento semestrale, per un controvalore pari a 60.713.703,79 euro;

Decreta:

Art. 1

Per le finalita' di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il finanziamento disponibile, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, risulta pari a 131.771.467,80 euro per l'anno 2016 e a 117.130.193,60 euro per l'anno 2017.

Per il primo semestre dell'anno 2016 e' assegnato l'importo di 5.172.030,11 euro in favore dell'Associazione della Croce rossa italiana e l'importo di 60.713.703,79 euro in favore dell'Ente strumentale alla Croce rossa italiana.

Art. 2

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2016

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
250

(ALLEGATO 4)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 luglio 2016

Assegnazione delle risorse finanziarie all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e all'Associazione della Croce Rossa italiana per il terzo trimestre 2016. (16A05464)

(GU n.173 del 26-7-2016)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visti in particolare i seguenti articoli del citato decreto legislativo n. 178 del 2012 e successive modificazioni:

l'art. 1, comma 1, che stabilisce che le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa siano trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana, promossa dai soci della C.R.I., la quale e' persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del Codice civile, e' iscritta di diritto nel registro nazionale, nonche' nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale, e' di interesse pubblico, e' ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario ed e' posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica;

l'art. 2, comma 1, che dispone che la C.R.I. sia riordinata secondo le disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 178 del 2012 e dal 1° gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione assuma la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana» (Ente), mantenendo la personalita' giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non piu' associativo, con la finalita' di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione;

l'art. 2, comma 5, che stabilisce che le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 6, che sarebbero state erogate alla C.R.I. nell'anno 2014, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, nonche' risorse finanziarie, di pari ammontare a quelle determinate per l'anno 2014, salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 6, per l'anno 2016, siano attribuite all'Ente e all'Associazione, con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra Ente e Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'art. 6, comma 2, che dispone che alla data del 1° gennaio 2016 il personale della C.R.I. e quindi dell'Ente sia utilizzato temporaneamente dall'Associazione, mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell'Ente e che entro i successivi 90 giorni l'Associazione definisca un organico

provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre 2017 e dispone altresì che il predetto organico sia valutato in sede di adozione dei decreti di cui all'art. 2, comma 5, sentite le organizzazioni sindacali, al fine di garantire fino al 1° gennaio 2018 l'esercizio da parte dell'Associazione dei suoi compiti istituzionali in modo compatibile con le risorse a ciò destinate;

l'art. 6, comma 6, che dispone, in materia di mobilità del personale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'art. 3, comma 4, terzo periodo;

l'art. 6, comma 7, che prevede assunzioni, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, con procedure di mobilità, da parte degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della C.R.I. e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni, stabilendo altresì che i conseguenti oneri a carico dei predetti enti siano finanziati con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla C.R.I. e quindi all'Ente;

l'art. 8, comma 2, come modificato, da ultimo, dall'art. 10, comma 7-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che dispone, fra l'altro, che il finanziamento annuale all'associazione non possa superare l'importo complessivamente attribuito all'Ente e all'Associazione ai sensi dell'art. 2, comma 5, per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2017 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2018;

Vista la delibera del CIPE 29 aprile 2015, n. 52, recante la Ripartizione tra le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano della quota indistinta del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 19 agosto 2015, n. 191, nella quale è stabilito, quale concorso al finanziamento della Croce Rossa Italiana, l'importo di 146.412.742 euro;

Visto il proprio decreto del 29 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2016, n. 41, con il quale si è proceduto a determinare il finanziamento complessivo disponibile per gli anni 2016 e 2017 per le finalità del richiamato decreto legislativo n. 178 del 2012, ad assegnare all'Ente e all'Associazione della Croce Rossa italiana, per l'anno 2016 e limitatamente al primo semestre, le relative quote, rinviando l'assegnazione del residuo finanziamento per il 2016, come di seguito sintetizzato:

anno 2016: finanziamento pari al valore del 2014, ridotto del 10%, per un livello complessivamente pari a 131.771.467,80 euro, di cui 60.713.703,79 euro attribuiti all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana, 5.172.030,11 euro attribuiti all'Associazione della Croce rossa italiana (per un totale assegnato pari a 65.885.733,90 euro) e residui 65.885.733,90 euro non attribuiti;

anno 2017: finanziamento pari al valore del 2014, ridotto del 20%, per un livello complessivamente pari a 117.130.193,60 euro;

Considerato quanto segue:

l'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 178/2012, nel testo vigente all'atto dell'adozione del richiamato decreto 29 gennaio 2016, stabiliva che le riduzioni del 10% e del 20% si applicassero rispettivamente all'anno 2016 e agli anni 2017 e successivi, per cui il richiamato decreto ha operato in tal senso;

l'art. 8, comma 2, nel testo attualmente vigente, sposta all'anno 2017 l'applicazione della riduzione del 10% e all'anno 2018 e

successivi la riduzione del 20% per cui si rende necessario aggiornare il livello del finanziamento complessivo disponibile per le finalita' del citato decreto legislativo n. 178 del 2012 per gli anni 2016 e 2017 già fissato con il citato decreto ministeriale 29 gennaio 2016;

Vista la nota 23961 del 10 maggio 2016 con la quale l'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (CRI), in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 178 del 2012 nel testo ora vigente, ha chiesto l'assegnazione delle risorse per il secondo semestre del 2016, per l'intero importo residuo, comprensivo della riattribuzione del predetto 10%, pari a 80.527.008,10 euro, di cui 73.904.665,05 euro (il 91,776%) in favore dell'Ente strumentale alla Croce rossa italiana e 6.622.343,05 euro (l'8,224%) in favore dell'Associazione della Croce rossa italiana;

Considerato che, con riferimento alla predetta proposta, il Ministero della salute, con nota 20406 del 17 giugno 2016, ha valutato positivamente la possibilità di assegnare le predette percentuali dell'importo residuo limitatamente al III trimestre del 2016, trattandosi di trimestre nel quale ancora non avranno luogo i trasferimenti di personale verso altre amministrazioni pubbliche, come emerso in sede di confronto tecnico in apposita riunione, in data 30 maggio 2016, presso il Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerata pertanto la necessità di procedere, in attuazione di quanto disposto dai citati art. 2, comma 5 e art. 8, comma 2, all'aggiornamento del livello del finanziamento complessivo disponibile per le finalita' di cui al citato decreto legislativo n. 178 del 2012, a valere sul finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale, per gli anni 2016 e 2017, come di seguito riportato:

finanziamento per l'anno 2016: valore corrispondente al finanziamento stabilito per l'anno 2014, pari a 146.412.742 euro;

finanziamento per l'anno 2017: valore corrispondente al finanziamento stabilito per l'anno 2014, ridotto del 10 per cento, per un valore pari a 131.771.467,80 euro;

Considerato che il finanziamento complessivo residuo disponibile per il secondo semestre dell'anno 2016 ammonta ai predetti 146.412.742 euro, al netto delle quote già assegnate con il richiamato decreto ministeriale del 29 gennaio 2016 e pari a 65.885.733,90 euro, per un valore residuo di 80.527.008,10 euro, corrispondente a 40.263.504,05 euro per ciascuno dei trimestri III e IV del 2016;

Ritenuto altresì di assegnare il finanziamento residuo disponibile per il 2016 limitatamente al terzo trimestre, rinviando ad altro decreto l'assegnazione delle somme riferite al quarto trimestre, allo scopo di tenere conto dei processi di mobilità del personale verso gli enti del Servizio sanitario nazionale e del conseguente obbligo di legge di assegnare e trasferire le risorse finanziarie corrispondenti ai relativi trattamenti economici alle Regioni, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 178/2012;

Ritenuto infine di assegnare, per quanto sopra detto, le seguenti quote:

Ente strumentale alla Croce rossa italiana: 91,776%, per un valore corrispondente a 36.952.332,53 euro;

Associazione della Croce rossa italiana: 8,224%, per un valore corrispondente a 3.311.171,53 euro;

Decreta:

Art. 1

Il finanziamento disponibile per le finalita' di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, è aggiornato nell'importo di 146.412.742 euro per l'anno 2016 e di 131.771.467,80 euro per l'anno 2017.

Per il terzo trimestre dell'anno 2016 e' assegnato l'importo complessivo di 40.263.504,05 euro, di cui 36.952.332,53 euro in favore dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana e 3.311.171,53 euro in favore dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

E' rinviata ad un successivo decreto l'assegnazione dell'importo residuo del finanziamento disponibile per il 2016.

Art. 2

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2016

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
1918

(LUGLIO 2015)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 settembre 2016

Assegnazione delle risorse finanziarie all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e all'Associazione della Croce Rossa italiana per il quarto trimestre 2016. (16A07787)

(GU n.258 del 4-11-2016)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in materia di riorganizzazione dell'associazione italiana della Croce rossa (C.R.I.), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visti in particolare i seguenti articoli del citato decreto legislativo n. 178 del 2012 e successive modificazioni:

l'art. 1, comma 1, che stabilisce che le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa siano trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla costituenda associazione della Croce rossa italiana, promossa dai soci della Croce rossa italiana, la quale e' persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro primo, titolo II, capo II, del Codice civile, e' iscritta di diritto nel registro nazionale, nonche' nei registri regionali e provinciali, delle associazioni di promozione sociale, e' di interesse pubblico, e' ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario ed e' posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica;

l'art. 2, comma 1, che dispone che la Croce rossa italiana sia riordinata secondo le disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 178 del 2012 e dal 1° gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione assuma la denominazione di «Ente strumentale alla Croce rossa italiana» (ente), mantenendo la personalita' giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non piu' associativo, con la finalita' di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'associazione;

l'art. 2, comma 5, che stabilisce che le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 6, che sarebbero state erogate alla Croce rossa italiana nell'anno 2014, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, nonche' risorse finanziarie, di pari ammontare a quelle determinate per l'anno 2014, salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 6, per l'anno 2016, siano attribuite all'ente e all'associazione, con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra ente e associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'art. 6, comma 2, che dispone che alla data del 1° gennaio 2016 il personale della Croce rossa italiana e quindi dell'ente sia utilizzato temporaneamente dall'associazione, mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell'ente e che entro i successivi 90 giorni l'associazione definisca un

organico provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre 2017 e dispone altresì che il predetto organico sia valutato in sede di adozione dei decreti di cui all'art. 2, comma 5, sentite le organizzazioni sindacali, al fine di garantire fino al 1º gennaio 2018 l'esercizio da parte dell'Associazione dei suoi compiti istituzionali in modo compatibile con le risorse a ciò destinate;

l'art. 6, comma 6, che dispone, in materia di mobilità del personale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'art. 3, comma 4, terzo periodo;

l'art. 6, comma 7, che prevede assunzioni, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, con procedure di mobilità, da parte degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della Croce rossa italiana e quindi dell'ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni, stabilendo altresì che i conseguenti oneri a carico dei predetti enti siano finanziati con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla Croce rossa italiana e quindi all'Ente;

l'art. 8, comma 2, come modificato, da ultimo, dall'art. 10, comma 7-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che dispone, fra l'altro, che il finanziamento annuale all'associazione non possa superare l'importo complessivamente attribuito all'ente e all'associazione ai sensi dell'art. 2, comma 5, per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2017 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2018;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 29 aprile 2015, n. 52, recante la ripartizione tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano della quota indistinta del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 19 agosto 2015, n. 191, nella quale è stabilito, quale concorso al finanziamento della Croce rossa italiana, l'importo di € 146.412.742;

Visti i propri decreti del 29 gennaio 2016 e del 4 luglio 2016, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali 19 febbraio 2016, n. 41 e 26 luglio 2016, n. 173 con i quali sono state assegnate le risorse disponibili per l'anno 2016 fino al terzo trimestre del medesimo anno;

Considerato, in particolare, che il citato decreto ministeriale 4 luglio 2016 ha provveduto alla ripartizione delle risorse disponibili per il terzo trimestre del 2016, secondo le richieste avanzate dall'ente strumentale alla Croce rossa italiana rispetto alle quali il Ministero della salute ha espresso il proprio nulla osta, ed ha rinviato la ripartizione dell'importo residuo disponibile, al fine di tenere conto di eventuali processi di mobilità verso gli enti del Servizio sanitario nazionale, come nel medesimo decreto ministeriale rappresentato;

Considerato che in apposita riunione tecnica, in data 2 agosto 2016, presso il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, è emerso che, analogamente a quanto avvenuto nei primi tre trimestri dell'anno 2016, anche per il quarto trimestre non avranno luogo, a causa dei ritardi nelle relative procedure, i processi di mobilità verso gli enti del Servizio sanitario nazionale dai quali discende l'obbligo di trasferimento di risorse finanziarie alle regioni, ai sensi del citato art. 6, comma 7, per cui allo stato risulta congruo e

confermabile per il medesimo quarto trimestre il riparto di risorse già stabilito per il terzo trimestre 2016;

Considerato che il finanziamento complessivo residuo disponibile per il quarto trimestre dell'anno 2016 ammonta a € 40.263.504,05;

Ritenuto dunque di assegnare, per quanto sopra detto, le seguenti quote:

ente strumentale alla Croce rossa italiana: 91,776%, per un valore corrispondente a € 36.952.332,52;

associazione della Croce rossa italiana: 8,224%, per un valore corrispondente a € 3.311.171,53;

Decreta:

Per il quarto trimestre dell'anno 2016 e' assegnato l'importo complessivo di € 40.263.504,05, di cui € 36.952.332,52 in favore dell'ente strumentale alla Croce rossa italiana e € 3.311.171,53 in favore dell'associazione della Croce Rossa Italiana.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2016

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2016

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2603

Ente Strumentale alla
Croce Rossa Italiana
Dipartimento Economico Finanziario e Riordino Territoriale



Roma, li

Servizio: GESTIONE SEPARATA

Protocollo n.:

Rif. Foglio n: 10748 del 28.3.2017

Allegati: 1+2

Oggetto: rendiconto generale e consolidato esercizio
2016.

Al Dr Claudio Malavasi

Capo Dipartimento Economico Finanziario

e riordino territoriale

e per conoscenza

Amministratore dell'Ente

Si trasmette la relazione relativa al bilancio iniziale di liquidazione della gestione separata alla data del 31 dicembre 2016 corredata da allegati.

ENTE STRUMENTALE alla CRI - CC
PROTOCOLLO GENERALE- Uscita



CRN00102394

PROT.N. 0611389 - DEL 03/04/2017

Il Dirigente
(dr Claudio Iocchi)

A handwritten signature in blue ink.

Ente Strumentale alla
Croce Rossa Italiana
Dipartimento Economico, Finanziario e Riordino Territoriale
Servizio Gestione Separata



SERVIZIO GESTIONE SEPARATA

Relazione al Bilancio Consuntivo 2016

Poste attive e Poste passive

aggiornato al 31 dicembre 2016

Ente Strumentale alla
Croce Rossa Italiana
Dipartimento Economico, Finanziario e Riordino Territoriale
Servizio Gestione Separata



INDICE

Relazione al Bilancio consuntivo 2016 (Poste Attive e Passive al 31/12/2016 ex art.4 comma 2 D.Lgs. 178/2012).....	Pag. 3
Poste Attive e Passive al 31/12/2016 ex art. 4 comma 2 D.Lgs. 178/2012 Prospetti Contabili A	Pag.11

Ente Strumentale alla
Croce Rossa Italiana
Dipartimento Economico, Finanziario e Riordino Territoriale
Servizio Gestione Separata



Relazione al Bilancio Consuntivo 2016
(Poste Attive e Passive al 31/12/2016 ex art. 4, comma 2, D.Lgs.
178/2012)

Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Croce Rossa Italiana, emanato con Ordinanza Presidenziale n. 134 del 07 maggio 2013, ha previsto l'istituzione del Servizio Gestione Separata a cui è stato attribuito lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione separata ex art. 4, comma 2, del D.Lgs. 178/2012 e con Ordinanza del Presidente Nazionale C.R.I. n. 513 del 27/12/2013 è stato dato avvio alla gestione separata a far data dal 01 gennaio 2014, individuando gli elementi che confluiscono in tale gestione:

- a) i residui attivi derivanti dai crediti la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, anche se accertati successivamente a tale data;
- b) i residui passivi derivanti dai debiti la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, anche se accertati successivamente a tale data;
- c) le entrate derivanti dall'alienazione degli immobili prevista dal comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 178 del 28 settembre 2012.

Il decreto interministeriale di natura non regolamentare del 16 aprile 2014, pubblicato nella G.U. n. 135 del 13/06/2014, ha previsto all'art.5, comma 5:

“Nella gestione separata, avviata con ordinanza presidenziale n. 513 del 27 dicembre 2013, in conformità a quanto previsto dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 178/2012 e successive modificazioni confluiscono:

- a) *i residui attivi derivanti dai crediti la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, anche se accertati successivamente a tale data;*
- b) *i residui passivi derivanti dai debiti la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, anche se accertati successivamente a tale data;*

c) le entrate derivanti dall'alienazione degli immobili prevista dal comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 178 del 28 settembre 2012.

d) ogni altro debito avente causa giuridica antecedente al 31 dicembre 2011”

All'art. 5, comma 6, del medesimo decreto ha, altresì previsto che:

“Per l'attuazione della gestione separata è aperta una apposita contabilità liquidatoria e predisposto il bilancio di liquidazione nel quale viene inserita la massa attiva e passiva. Viene, altresì, acceso un conto corrente bancario dedicato nell'ambito della Tesoreria Unica, secondo le modalità proprie della tabella B della legge 720/1984”.

Successivamente, con Deliberazione del Comitato dell'Ente, n. 50 del 08 luglio 2016, è stato approvato il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana ed al Servizio Gestione Separata sono state attribuite competenze in ordine all'attuazione delle disposizioni ex art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 178/2012 e s.m.i., ai rapporti finanziari con le ex unità territoriali della C.R.I. (debiti/crediti : monitoraggio, vigilanza e recuperi) e connesse analisi e verifica dei residui attivi e passivi.

Quanto sopra costituisce il quadro di riferimento.

Ciò detto, l'Ente si è attivato, coinvolgendo il Collegio dei Revisori della C.R.I. ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per definire le procedure per la costituzione e l'attivazione della gestione separata definendo le macro attività da porre in essere ed il Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale della C.R.I. ha predisposto un apposito quesito al Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine alla correttezza delle procedure individuate. Tale quesito si è reso necessario, tenuto conto che non vi sono precedenti in ambito pubblico, in ordine alle procedure previste dall'art. 4 del D.Lgs. 178/2012.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in ordine alla correttezza delle procedure individuate, ha comunicato alla C.R.I. “di non avere osservazioni da formulare sull'ulteriore seguito della proposta in parola”.

Le macro attività da porre in essere, specificate anche in seguito ad incontri con il Collegio dei Revisori della C.R.I. e con il MEF, sono di seguito sintetizzate:

- a) determinazione della situazione iniziale della massa attiva e passiva con l'inserimento dei crediti e debiti la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, anche se accertati successivamente a tale data, risultanti negli ultimi rendiconti approvati (rendiconto generale 2013, 2014 e 2015) sulla base dei dati contabili e comprovante i crediti/debiti;
- b) le attività di analisi e verifica dei residui attivi e passivi derivanti da rapporti interni alla C.R.I., nel corso del 2016 sono state concluse consentendo una regolarizzazione delle partite contabili in essere tra il Comitato Centrale e le 651 Unità Territoriali C.R.I., iscritte nel sistema di contabilità.

Pertanto, si è conclusa l'attività di parificazione dei debiti e dei crediti con le Unità Territoriali.

La costruzione del procedimento di parificazione, pertanto, è avvenuta nel seguente modo:

- verifica e confronto dei quattro tabulati SICON (accertamenti ed impegni del Comitato Centrale e accertamenti ed impegni della singola Unità Territoriale) effettuata dal Servizio Gestione Separata;
- definizione del quadro contabile, ovvero per “definizione” si intende la individuazione da parte del Servizio Gestione Separata della situazione debitoria/creditoria tra UU.TT. e Comitato Centrale e la sua comunicazione attraverso una nota del Servizio Gestione Separata al Servizio Economico Finanziario, al Direttore Regionale competente per territorio ed all'Unità interessata;
- contraddittorio, alla stregua della documentazione contabile prodotta volta a consentire una condivisione delle partite contabili pendenti, finalizzato al reciproco riconoscimento del rapporto debito/credito ed alla conseguente parificazione;

- al favorevole esito del contraddittorio consegue la stesura del verbale di parificazione sottoscritto dal Presidente del Comitato Regionale, dal Presidente dell'Unità Territoriale, dal Capo Dipartimento Economico Finanziario e dal Dirigente del Servizio Gestione Separata; le risultanze contabili indicate nel verbale costituiscono elemento dei residui attivi e passivi.

Lo strumento del verbale di parificazione è stato introdotto con l'Ordinanza Presidenziale n. 15 del 12 ottobre 2015 con la quale il Presidente Nazionale della CRI ha impartito disposizioni sulle procedure di regolarizzazione contabile delle gestioni economico-finanziarie tra il Comitato Centrale e le Unità territoriali a seguito del riallineamento dei debiti e dei crediti.

A seguito dell'approvazione del Rendiconto generale 2015 del Comitato Centrale e delle strutture decentrate regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, con Determinazioni del Capo Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale n. 8 del 21 giugno 2016, n. 10 del 26 luglio 2016 e n. 15 del 20 settembre 2016, sono confluiti nella gestione separata i residui attivi ed i residui passivi derivanti rispettivamente dai crediti e dai debiti la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, accertati negli esercizi finanziari 2011 e precedenti e risultanti proprio dall'ultimo rendiconto approvato (Rendiconto generale 2015).

Particolare attenzione si è operata sui residui testé trasferiti nella contabilità della gestione separata, sia alla luce delle considerazioni espresse dal Collegio dei Revisori dei Conti n. 9 del 27 aprile 2016 che in ordine agli esiti delle attività cognitive e di parificazione espletate.

Da ciò hanno avuto luogo le Determinazioni Dipartimentali di riaccertamento dei residui n. 2 del 19 ottobre 2016, n. 6 del 9 novembre 2016 e n. 10 del 7 dicembre 2016.

Il prospetto contabile A che illustra la massa attiva e la massa passiva è stato quindi compilato considerando i residui risultanti nel sistema di contabilità SICON della gestione separata il giorno 31 dicembre 2016 escludendo i valori, che pur in possesso del Servizio, manifestano tuttora determinate criticità che vengono illustrate qui di seguito.

Pertanto, la proiezione delle poste attive e delle poste passive alla data del 31 dicembre 2016 è la seguente: